



REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Venezia

Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott. Silvia Bianchi Presidente

Dott. Ivana Morandin Giudice

Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 71-1 /2025 r.g.

Letto il ricorso depositato da CESAROTTO VERONICA (C.F. CSR VNC 95L43 G224H), nata a Padova, il 03.07.1995 e residente a Caselle di Selvazzano (PD), via Cesare Battisti n. 1 e diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società **AMA srls** (C.F. 04409800275) con sede in Venezia -Mestre, via Litomarinò n. 12;

sentito il relatore ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti e trasmessa dal Registro delle Imprese, da Agenzia delle Entrate Riscossione e da INPS;

rilevato che la resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica;

ritenuto che sussista la legittimazione attiva della ricorrente, titolare di credito per un ammontare complessivo di euro 60.069,38 (sentenza Tribunale di Padova 852/2024);

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la società ha la sede legale a Mestre, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;



rilevato che la qualifica di impresa minore della società debitrice non risulta smentita dalla documentazione versata in atti;

ritenuto che ricorra lo stato di insolvenza della società debitrice, tenuto conto del debito esposto da parte ricorrente, cui si aggiunge il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione per oltre euro 60.000,00 ed il debito previdenziale risultante dall'informativa trasmessa da INPS per euro 12.268,14;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di AMA srls (C.F. 04409800275) con sede in Venezia -Mestre, via Litomarinò n. 12;

nomina Giudice delegato la dott. Sara Pitinari;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Marco Voltolina di Mestre;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci; ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per



crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche al dott. Voltolina di Mestre.

Così deciso in *Venezia* nella camera di consiglio del 14.5.2025

Il Giudice estensore

Sara Pitinari

Il Presidente

Silvia Bianchi

